

## **COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 21/171: Herambiente S.p.A., GEA Service S.r.l. (Impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Modena) / SI Cobas (Segreteria territoriale di Modena) e R.S.A.. Proclamazione, in data 15 aprile 2021, di uno sciopero dei lavoratori impiegati nell'impianto di Modena per il 27 maggio 2021 a causa della mancata applicazione ai lavoratori del CCNL del settore dell'igiene ambientale. Nota di Gea Service S.r.l., in data 19 aprile 2021, con cui trasmette il Piano delle prestazioni indispensabili redatto in conformità con l'Accordo nazionale dei servizi di pulizie e multiservizi e, nel chiedere l'intesa all'O.S., precisa che sarà in ogni caso ritenuto vincolante in caso di sciopero. Nota di Gea Service S.r.l., in data 26 aprile 2021, con cui trasmette una nota dell'O.S. S.I. Cobas, datata 18 aprile 2021, di rettifica del precedente atto di proclamazione dello sciopero da intendersi proclamato per il 27 aprile 2021, segnalandone l'illegittimità (violazione del preavviso). Nota della Commissione, in data 29 aprile 2021, con cui richiede alla Prefettura di Modena di trasmettere l'atto di proclamazione dello sciopero e la successiva rettifica e all'Azienda di fornire i dati di adesione allo sciopero e di precisare se, durante lo sciopero, sono state garantite e in quale misura le prestazioni indispensabili. Nota del Prefetto di Modena, in data 7 maggio 2021, con sono state trasmessi l'atto di proclamazione dello sciopero e la successiva rettifica. Nota di Gea Service S.r.l., in data 14 maggio 2021, in cui si precisa che, sui 36 lavoratori impiegati nell'appalto, 14 avevano aderito allo sciopero, 12 risultavano assenti giustificati (ferie e malattia) e 2 assenti ingiustificati e che l'Azienda, a causa delle assenze registrate, era stata costretta a utilizzare proprie maestranze impiegate in altri impianti per dare continuità agli scarichi dei compattatori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani e i carichi dei mezzi in uscita e mantenere gli stoccaggi entro i livelli di sicurezza indicati nell'autorizzazione di ARPAE SEC di Modena (rel.Razzolini) ( Pos. 508/21)

(Seduta del 15 giugno 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di chiusura del procedimento di valutazione del comportamento:**

### **LA COMMISSIONE**

Con riferimento allo sciopero proclamato in data 18 aprile 2021 dalla Segreteria territoriale di Modena dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS per i lavoratori di Gea Service S.r.l. impiegati nell'impianto per il trattamento dei rifiuti di Modena, Via Caruso 150, effettuato il 27 aprile 2021;

### **PREMESSO CHE**

l'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, Sede provinciale di Modena, in data 15 aprile 2021, proclamava uno sciopero dei lavoratori dipendenti di Gea Service S.r.l. impiegati

nell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi di Modena per il giorno 27 maggio 2021;

la Gea Service S.r.l., in data 19 aprile 2021, trasmetteva al Prefetto di Modena, alla scrivente Autorità, a Herambiente S.p.A. e all'Organizzazione sindacale S.I. COBAS di Modena, il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili redatto ai sensi dell'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n.02/22 del 7 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. n. 57 dell'8 marzo 2002, nonché di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto del servizio di trattamento e valorizzazione di rifiuti che impegna l'impresa esercente *“a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente”*;

la Gea Service S.r.l., in data 26 aprile 2021, trasmetteva una ulteriore nota con la quale invitava la controparte S.I.COBAS a fornire l'intesa sul piano delle prestazioni indispensabili trasmessa il 19 aprile 2021, ritenendolo, in diversa ipotesi, comunque vincolante ai fini della garanzia dei servizi minimi;

nella stessa nota l'Azienda osservava, altresì, la violazione del termine di preavviso dello sciopero a seguito del ricevimento di una nota – datata 18 aprile 2021 – con cui l'Organizzazione sindacale S.I. COBAS aveva segnalato alcuni refusi nel proprio atto di proclamazione dello sciopero del 15 aprile, precisando che lo stesso doveva intendersi proclamato per il successivo 27 aprile 2021 anziché 27 maggio;

la Commissione, in data 29 aprile 2021, rilevava che tanto l'atto di proclamazione del 15 aprile 2021, quanto la successiva rettifica del 18 aprile 2021, non erano stati inoltrati dalla Prefettura di Modena come, invece, stabilito dall'art. 2, co. 1, della legge n. 146/90 (adempimento, quest'ultimo, necessario ai fini di una corretta e tempestiva valutazione dell'atto di proclamazione dello sciopero) e invitava l'Ufficio del Governo a precisare la data di notifica degli atti summenzionati e l'Azienda a indicare il numero di lavoratori complessivamente impiegati nell'appalto, il numero dei lavoratori che avevano aderito allo sciopero, se, durante l'astensione, erano state garantite le prestazioni indispensabili e, infine, di precisare se si fossero registrati dei rallentamenti nel conferimento dei rifiuti;

la Prefettura di Modena, in data 7 maggio 2021, forniva le precisazioni richieste e, in particolare, chiariva che la nota datata 18 aprile 2021 – con cui l'Organizzazione sindacale indicava nel 27 aprile 2021 (anziché nel 27 maggio) la data dello sciopero – era stata acquisita agli atti della Prefettura in data 19 aprile 2021;

la Gea Service S.r.l., in data 14 maggio 2021, rispondendo alle richieste della Commissione, indicava:

- che sui 36 lavoratori impiegati nell'appalto, 14 avevano aderito allo sciopero, 12 risultavano assenti giustificati (6 in malattia, 3 in riposo settimanale, 3 in ferie) e 2 assenti ingiustificati;
- nei turni dalle ore 06.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 22.00 l'Azienda, a causa delle assenze registrate, era stata costretta a utilizzare proprie maestranze impiegate in altri impianti per dare continuità agli scarichi dei compattatori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani e i carichi dei

mezzi in uscita e mantenere gli stoccaggi entro i livelli di sicurezza indicati nell'autorizzazione di ARPAE SEC di Modena, riuscendo nella sostanza a garantire la continuità del servizio e l'intera prestazione;

### **CONSIDERATO CHE**

nel caso in esame, si deve fare riferimento all'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, che regola l'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, e non all'Accordo del 2002 che regola l'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei multiservizi;

infatti, la Commissione, con verbale n. 716 del 22 marzo 2007, ha precisato che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di sciopero, deve farsi riferimento non al contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti (CCNL Multiservizi), ma al contenuto oggettivo dell'attività svolta in relazione al soddisfacimento degli interessi costituzionalmente tutelati;

il servizio pubblico svolto da Gea Service S.r.l. presso l'impianto di Modena consiste nell'effettuazione delle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti solidi urbani e costituisce con tutta evidenza parte integrante del servizio di igiene ambientale dell'ambito modenese così che non può dubitarsi dell'applicabilità dell'Accordo nazionale del 2001 in materia di igiene ambientale;

tale circostanza è stata più volte fatta presente alle parti sia per iscritto (v. le note del 26 novembre 2020 e del 2 marzo 2021) sia nel corso di un'audizione svoltasi il 27 ottobre 2020;

venendo al mancato rispetto del preavviso, si deve rilevare che l'art. 2, co. 1 e 5, della legge n. 146/90 e successive modificazioni nonché l'art. 2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, stabiliscono che la proclamazione di uno sciopero debba essere trasmessa con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di effettuazione dello sciopero;

l'art. 8 dell'Accordo nazionale individua quali attività del servizio di igiene ambientale debbono essere assicurate in caso di sciopero;

con riferimento al personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili, viene anzitutto in rilievo l'art. 9 dell'Accordo nazionale, che stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dei lavoratori da inserire nel Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili in base al principio per cui le prestazioni indispensabili devono essere garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione;

più specificamente, l'art. 13, co. 1, lett. a), ultimo periodo, della legge n.146/1990, stabilisce che le prestazioni indispensabili, salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo dello sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza, tenendo, altresì, conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti;

nel rispetto del quadro normativo così sinteticamente ricostruito, la Commissione, con delibera n. 21/137 del 29 aprile 2021, ha stabilito che l'art. 8, lett. d), dell'Accordo nazionale 1° marzo 2001, deve essere interpretato in modo tale che, in caso di sciopero, il trasporto, lo svuotamento dei mezzi di raccolta e il trattamento negli impianti si riferisce ai soli rifiuti di cui alle lettere b), e c) dello stesso articolo, oltre a quelli eventualmente trasportati in modo promiscuo o da mezzi che, incidentalmente, si trovino ad operare nella giornata di sciopero, fermo restando il rispetto del limite generale posto dalla legge per cui le prestazioni garantite non devono eccedere il 50 per cento della prestazione ordinaria e i lavoratori esonerati dallo sciopero non devono superare mediamente un terzo del personale normalmente utilizzato;

va infine ricordato che, in base all'art.13, co.1, lett. h), della legge n.146/1990, la Commissione, se rileva comportamenti delle Amministrazioni o imprese che erogano i servizi (pubblici essenziali) in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

### **RITENUTO CHE**

il Piano delle prestazioni indispensabili trasmesso da Gea Service S.r.l. il 19 aprile 2021, essendo dichiaratamente redatto ai sensi dell'Accordo nazionale del 15 gennaio 2002 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi anziché ai sensi dell'Accordo del 2001 in materia di igiene ambientale, non raggiunge né può raggiungere l'obiettivo del corretto temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e la garanzia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contribuendo anzi ad aggravare il conflitto in corso;

l'Organizzazione sindacale S.I. COBAS ha in buona fede ritenuto l'atto del 18 aprile 2021 una mera rettifica di una precedente proclamazione di sciopero; in realtà, tale atto, individuando una nuova data per l'astensione (27 aprile 2021), innova in modo sostanziale l'atto oggetto di rettifica e deve, pertanto, ritenersi a sua volta soggetto al termine di preavviso stabilito dalla legge e dall'Accordo di settore (dieci giorni) che risulta, pertanto, violato;

nondimeno, da quanto riferito dalla Gea Service S.r.l., con la nota del 14 maggio 2021, è possibile desumere che l'Azienda non abbia a sua volta individuato i nominativi del personale esonerato dallo sciopero e chiamato a garantire le prestazioni indispensabili, in violazione dell'art. 9, lett. B), dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, peraltro garantendo l'intera prestazione lavorativa dovuta ricorrendo a proprio personale, impiegato in altri impianti;

### **DELIBERA**

il non luogo a provvedere nei confronti dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, Sede provinciale di Modena, in merito al mancato rispetto della regola del preavviso, in occasione dello sciopero effettuato il 27 aprile 2021, tenuto conto che ogni possibile concreto impatto della violazione del termine di preavviso – involontariamente e in buona fede concretizzatasi con la rettifica dell'originario atto di proclamazione dello sciopero – è stato di fatto annullato dalle violazioni poste in essere da Gea Service S.r.l. che non ha predisposto un idoneo Piano delle prestazioni indispensabili, non ha individuato i nominativi dei lavoratori da esonerare dallo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili e, ricorrendo a personale dipendente dell'Azienda impiegato presso altri impianti, ha assicurato in modo integrale il servizio pubblico affidatole, ben oltre i limiti previsti dalla legge e dall'Accordo nazionale;

altresì, di richiamare l'Organizzazione sindacale al puntuale rispetto del termine di preavviso precisando che, ai fini del suo conteggio, fa fede la data di avvenuta consegna dell'atto di proclamazione dello sciopero all'Azienda interessata e alla Prefettura territorialmente competente e che al rispetto delle stesse condizioni sono sottoposti tutti gli atti successivi che modificano in modo sostanziale la data dello sciopero o il bacino di utenza interessato dall'astensione;

### **VALUTA NEGATIVAMENTE**

ai sensi di quanto stabilito dall'art.13, co.1, lett. h), della legge n.146/90 e successive modificazioni, il comportamento di Herambiente S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto di Modena - Via Caruso, 150 – e di Gea Service S.r.l., in qualità di appaltatrice di segmento del servizio di igiene ambientale, poiché, nonostante i numerosi solleciti e indicazioni da parte della Commissione, non hanno provveduto ad oggi ad adottare un Piano delle prestazioni indispensabili ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 per il settore dell'igiene ambientale, impedendo, di fatto, il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori e la garanzia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con il conseguente, inevitabile, aggravamento del conflitto in corso e le invita a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge e dall'Accordo nazionale di settore;

### **INVITA**

Herambiente S.p.A. a dare esecuzione a quanto stabilito dalla Commissione di garanzia con delibera n. 21/137 del 29 aprile 2021, notificata a mezzo PEC in data 30 aprile 2021, comunicando a Gea Service S.r.l. ed, eventualmente, ad altre Aziende appaltatrici di servizi gestiti da Herambiente e riconducibili al ciclo integrato dei rifiuti, **entro il 10 luglio 2021**, i valori medi dei quantitativi di rifiuti solidi urbani giornalieri derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 8, lett. b) e c), che necessitano di essere trattati ai sensi della lett. d) dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001;

Gea Service S.r.l., **entro il 31 luglio 2021**, a trasmettere il Piano delle prestazioni indispensabili, da predisporre ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001 e sulla base delle informazioni fornite da Herambiente S.p.A., alle rappresentanze sindacali per l'informazione e l'esame preventivo e comunque, **entro il 20 agosto 2021**, al Prefetto territorialmente competente e, per conoscenza, a questa Autorità in caso di rilevante dissenso tra le parti.

### **DISPONE**

la notifica della presente delibera a Hera S.p.A., Herambiente S.p.A., Gea Service S.r.l., in persona dei propri legali rappresentanti, alla Sede provinciale di Modena dell'Organizzazione sindacale S.I. COBAS, la comunicazione al Prefetto e al Sindaco di Modena nonché al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio.